

Gazzetta ufficiale

L 373

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

21 ottobre 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiridid in o su determinati prodotti ⁽¹⁾ 63
- ★ Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti ⁽¹⁾ 76

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2021/1843 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 90
- ★ Decisione (UE) 2021/1844 del Consiglio, del 18 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 91

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020)** 94

- ★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019)** 95

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/1840 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione è tenuta ad aggiornare periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione ⁽²⁾ relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE ⁽³⁾. La Commissione procede a tale aggiornamento sulla base di nuove informazioni sulla legislazione applicabile nel paese terzo in questione in materia di importazione di rifiuti.
- (2) Nel 2019 la Commissione ha inviato una richiesta scritta ad alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE chiedendo di confermare per iscritto che i rifiuti e le miscele di rifiuti figuranti nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata dall'articolo 36 di detto regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea a fini di recupero. Nella richiesta la Commissione esortava inoltre i paesi in questione a indicare le procedure di controllo nazionali applicabili. La Commissione ha ricevuto risposte e richieste di ulteriori chiarimenti ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

⁽³⁾ Decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (OCSE/LEGAL/0266).

⁽⁴⁾ Risposte da: Albania, Andorra, Anguilla, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambogia, Ciad, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Etiopia, Filippine, Gabon, Georgia, Ghana, Giamaica, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Kirghizistan, Kosovo*, Laos, Libano, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, San Marino, Santa Lucia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Taipei cinese, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia.
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

La Colombia è divenuta membro dell'OCSE il 28 aprile 2020. Il regolamento (CE) n. 1418/2007 cesserà di applicarsi alla Colombia una volta che gli organismi competenti dell'OCSE avranno stabilito che essa rispetta pienamente la decisione dell'OCSE.

- (3) Nel corso della sua quattordicesima riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ⁽⁵⁾ (la "convenzione di Basilea") ha adottato la decisione BC-14/12. Tale decisione ha aggiunto nuove voci relative alla plastica negli allegati della convenzione di Basilea, compresa la voce B3011 nell'allegato IX relativa ai rifiuti non pericolosi. Queste modifiche prendono effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il 7 settembre 2020, inoltre, il comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche all'appendice 4 della decisione dell'OCSE relative ai rifiuti di plastica pericolosi e fornito chiarimenti sulle appendici 3 e 4 di tale decisione, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (4) In applicazione di tali decisioni, il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione ⁽⁶⁾ ha modificato gli allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 al fine di tenere conto delle modifiche delle voci relative ai rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea e nella decisione dell'OCSE. A decorrere dal 1° gennaio 2021, di conseguenza, le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso i paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sono consentite unicamente se tali rifiuti rientrano nell'ambito della nuova voce B3011 relativa ai rifiuti di plastica, inclusa nell'allegato IX della convenzione di Basilea, e se il paese di destinazione consente l'importazione di tali rifiuti nel proprio territorio.
- (5) Nel 2019 e 2020 la Commissione ha contattato i paesi in questione per chiedere chiarimenti sulle procedure nazionali concernenti le nuove voci relative alla plastica nell'ambito della convenzione di Basilea. La Commissione ha ricevuto risposte da 23 paesi e territori doganali ⁽⁷⁾.
- (6) Alcuni paesi hanno comunicato la loro intenzione di seguire procedure di controllo che differiscono da quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. In tali casi, elencati nella colonna d) dell'allegato del presente regolamento, si presume che gli esportatori siano a conoscenza degli obblighi giuridici precisi imposti dal paese di destinazione.
- (7) Qualora sia indicato nell'allegato che un paese non vieta determinate spedizioni di rifiuti, né applica ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006, a tali spedizioni dovrebbe applicarsi, *mutatis mutandis*, l'articolo 18 di detto regolamento.
- (8) Se un paese figura nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 e la Commissione è informata del fatto che vi sono state modifiche alla pertinente legislazione nazionale, ma il paese non ha rilasciato una conferma scritta in risposta alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione nel 2019 e 2020, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (9) Se un paese non figura nell'elenco o un determinato rifiuto o miscela di rifiuti non è indicato per un determinato paese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, ciò indica che il paese non ha rilasciato una conferma scritta oppure non ha rilasciato per tale rifiuto o miscela di rifiuti la conferma scritta che possono essere esportati dall'Unione verso tale paese a fini di recupero. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, per le esportazioni a fini di recupero di rifiuti che non sono vietati a norma dell'articolo 36 di tale regolamento verso tali paesi, e in relazione a tali rifiuti, si applica la procedura di notifica e

⁽⁵⁾ 1673 UNTS, pag. 57.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).

⁽⁷⁾ I territori doganali sono elencati separatamente nell'allegato anche se appartengono allo stesso paese.

autorizzazione preventive scritte. Nei casi in cui, nella colonna a) dell'allegato del presente regolamento, i paesi abbiano indicato di vietare le importazioni di tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure di controllo nazionali relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, il divieto generale di importazione dovrebbe intendersi come vigente anche per i rifiuti di plastica di cui alla voce B3011.

- (10) Nei casi in cui i paesi abbiano indicato che tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 sarebbero esenti da una procedura di controllo o da altre procedure di controllo a norma del diritto nazionale, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure nazionali di controllo relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, dovrebbe intendersi come applicabile in relazione alla voce B3011 la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui alla colonna b) dell'allegato del presente regolamento.
- (11) Per i paesi che non hanno risposto alla richiesta di informazioni, la Commissione ha inoltre soppresso le voci B3010 e GH013 che non esistono più.
- (12) Il 25 maggio 2021 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il parere del comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità della Costa Rica alla decisione dell'OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa alla Costa Rica è quindi soppressa dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

- 1) la tabella relativa all'Albania è sostituita dalla seguente:

"Albania

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto , della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio ad elevata purezza (98 %) — rottami di alluminio ad elevata purezza (95 %)		della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio ad elevata purezza (98 %) — rottami di alluminio ad elevata purezza (95 %);	

- 2) la tabella relativa ad Anguilla è sostituita dalla seguente:

"Anguilla

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

- 3) la tabella relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

"Argentina

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B1010
B1020			
			B1030 — B1050
B1060			
			B1070 — B1090
della voce B1100: — zinco commerciale solido			della voce B1100: — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

— schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco			— rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
			B1115 — B1130
B1140			
			B1150 — B1230
B1240			
			B1250 — B2110
B2120 — B2130			
della voce B3020: — residui non selezionati			della voce B3020: — tutti gli altri rifiuti
			B3030 — B3120
B3130 — B4030			
			GB040 — GC010
GC020			
			GC030 — GF010
GG030; GG040			
			GN010 — GN030
Miscele di rifiuti			
			miscela di B1010 e B1050
			miscela di B1010 e B1070
			miscela di B3040 e B3080
			miscela B1010
			miscela B2010
			miscela B2030

della miscela B3020: — residui non selezionati			della miscela B3020: — tutte le altre miscele di rifiuti
			miscela B3030
			miscela B3040
			miscela B3050”;

4) la tabella relativa all'Armenia è sostituita dalla seguente:

”Armenia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1100		
	B1170 — B1240		
B3040			
	B3060		
	B3080		
B3140			
		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006”	

5) la tabella relativa all'Azerbaigian è sostituita dalla seguente:

”Azerbaigian

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti		della voce B1010: — rottami di stagno — rottami delle terre rare
	B1020 — B1120		
			B1130
	B1140 — B1250		
	— della voce B2010: — rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura — o in altro modo		della voce B2010: — rifiuti di grafite naturale — rifiuti di feldspato

	<ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di mica — rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite — rifiuti di spatofluoro 		<ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
			B2020 — B2030
	<ul style="list-style-type: none"> — della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive — zolfo in forma solida — cloruri di sodio, — calcio e potassio — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio 	—	<ul style="list-style-type: none"> della voce B2040: — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — carborundum (carburo di silicio) — rottami di calcestruzzo
	B2060 — B2070		
			B2080
	B2090 — B2100		
			B2110
	B2120		
			B2130
			B3020 — B3035
	B3040		
			B3050
	<ul style="list-style-type: none"> della voce B3060: — fecce di vino 		<ul style="list-style-type: none"> della voce B3060: — tutti gli altri rifiuti

			B3065 — B3120
	B3130 — B4030		
	GB040 — GC050		
			GE020 — GG040
			GN010 — GN030”;

6) la tabella relativa al Bahrein è sostituita dalla seguente:

”Bahrein

a	b	c	d
B3011	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006”;		

7) la tabella relativa al Bangladesh è sostituita dalla seguente:

”Bangladesh

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto: della voce B1010: — rifiuti e rottami di ferro e acciaio; — rifiuti e rottami di alluminio; — rifiuti e rottami di rame B2020 B3020			della voce B1010: — rifiuti e rottami di ferro e acciaio; — rifiuti e rottami di alluminio; — rifiuti e rottami di rame
			B2020
			B3020”;

8) la tabella relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

”Bielorussia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		B1010 — B1160	

	B1170 — B1210		
		B1220	
	B1230 — B1240		
		B1250 — B2130	
		B3020 — B3035	
della voce B3040: — rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)	della voce B3040: — tutti gli altri rifiuti		
		B3050	
	della voce B3060: — fecce di vino	della voce B3060: — tutti gli altri rifiuti	
		B3065 — B3070	
	B3080		
		B3090 — B3130	
	B3140		
		B4010 — B4030	
		GB040 — GG030	
	GG040		
		GN010 — GN030	
Miscele di rifiuti			
		miscela di B1010 e B1050	
		miscela di B1010 e B1070	
	miscela di B3040 e B3080		
		miscela B1010	
		miscela B2010	
		miscela B2030	
		miscela B3020	
		miscela B3030	
	miscela B3040		
		miscela B3050";	

9) la tabella relativa al Benin è sostituita dalla seguente:

"Benin

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

10) la tabella relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

"Bosnia-Erzegovina

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno
			della voce B1020: — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
			B1050
			B1090
			della voce B1100: — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 % della voce B1120: — metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A — scandio — vanadio — manganese — cobalto — rame — ittrio — niobio

			<ul style="list-style-type: none"> — afnio — tungsteno — titanio — cromo — ferro — nichel — zinco — zirconio — molibdeno — tantalio — renio
			B1130
			B2020
			B3020
			B3050
			B3065
			B3140
			GC020";

11) la tabella relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

"Brasile

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di alluminio — rottami di stagno — rottami di titanio	della voce B1010: — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

			<ul style="list-style-type: none"> — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo
	B1020		
		B1030	
	B1031 — B1040		B1031 — B1040
		B1050	
	B1060		
		B1070	
	B1080 — B1090		B1080 — B1090
	<p>della voce B1100:</p> <ul style="list-style-type: none"> — schiumature e scorie di zinco — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 % 	<p>della voce B1100:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zinco commerciale solido — schiumature di alluminio, scorie salate escluse 	<p>della voce B1100:</p> <ul style="list-style-type: none"> — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
		B1115	
	B1120		B1120
		B1130	
	B1140		B1140
		B1150	
	B1160 — B1220		B1160 — B1220
		B1230 — B2020	
	B2030		B2030

		B2040 — B2130	
		B3020 — B3050	
B3060 — B3070			
		B3080 — B3130	
B3140			
		B4010 — B4030	
			GB040 — GC020
	GC030 — GC050		GC030 — GC050
		GE020 — GF010	
	GG030 — GG040		GG030 — GG040
GN010 — GN030			
Miscele di rifiuti			
			miscela di B1010 e B1050
			miscela di B1010 e B1070
		miscela di B3040 e B3080	
			miscela B1010
		miscela B2010	
		miscela B2030	
		miscela B3020	
		miscela B3030	
		miscela B3040	
		miscela B3050”;	

12) la tabella relativa al Burkina Faso è sostituita dalla seguente:

”Burkina Faso

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006”;			

13) la tabella relativa alla Cambogia è sostituita dalla seguente:

”Cambogia

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto B3011			B3011”;

14) la tabella relativa a Capo Verde è sostituita dalla seguente:

"Capo Verde

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

15) la tabella relativa alla Cina è soppressa;

16) la tabella relativa al Taipei cinese è sostituita dalla seguente:

"Taipei cinese

a	b	c	d
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo		della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di germanio
della voce B1020: — rottami di cadmio — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse) — rottami di selenio	della voce B1020: — rottami di antimonio — rottami di berillio — rottami di tellurio		
	B1030 — B1031		
B1040			
	B1050		

B1060			
	B1070 — B1090		
	della voce B1100: — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse		della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco
	B1115		
	B1120		B1120
	B1130 — B1150		
B1160			
	B1170 — B1250		
	B2010 — B2030		
	della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — zolfo in forma solida — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — cloruri di sodio, calcio e potassio — carborundum (carburo di silicio) — rottami di calcestruzzo — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio		della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
	B2060 — B2130		
			B3011
	della voce B3020: — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica		della voce B3020: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspato

	— altri, includendo ma non limitatamente a: 1. cartoni laminati 2. residui non selezionati		— altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
	B3026 — B3035		
	B3040		B3040
			B3050
	B3060		
B3065			
	B3070		
	B3080		B3080
B3090 — B3100			
	B3110 — B3140		
	B4010		
	B4020		
B4030			
	GB040		
	GC010		
	GC020		
GC030			
	GC050		
	GE020		
	GF010		
	GG030		
	GG040		
	GN010 — GN030		
Miscele di rifiuti			
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

17) la tabella relativa alla Colombia è sostituita dalla seguente:

"Colombia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		B1010 — B1070	

			B1080
		B1090	
			B1100
		B1115 — B1150	
			B1160
		B1170 — B1190	
			B1200
		B1210	
			B1220
		B1230 — B1250	
		della voce B2010: — tutti gli altri rifiuti	della voce B2010: — rifiuti di mica
		B2020 — B2030	
		della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
		B2060 — B2130	
		B3020	
		della voce B3030: — cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati): — non cardati né pettinati — altri — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati: — pettinacce di lana o di peli fini di animali	della voce B3030: — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

		<ul style="list-style-type: none"> — altri cascami di lana o di peli fini di animali — cascami di peli grossolani di animali — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati): <ul style="list-style-type: none"> — cascami di filatura (compresi i cascami di fili) — sfilacciati — altri — stoppe e cascami di lino — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte: <ul style="list-style-type: none"> — fibre sintetiche — fibre artificiali — indumenti ed altri articoli tessili usurati — stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili: <ul style="list-style-type: none"> — selezionati — altri 	<ul style="list-style-type: none"> — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee) — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove
		B3035 — B3040	
		della voce B3050: <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di sughero frantumato, granulato o polverizzato 	della voce B3050: <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari
		della voce B3060: <ul style="list-style-type: none"> — fecce di vino 	della voce B3060: <ul style="list-style-type: none"> — tutti gli altri rifiuti

		— altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale	
			B3065
		della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia	della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali
		B3080	
			B3090 — B3100
		B3110 — B3130	
			B3140 — B4010
		B4020 — B4030	
		della voce GB040: — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	della voce GB040: — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
		GB040	
		GC010	
			GC020
		GC030 — GF010	
			GG030
			GG040
			GN010 — GN030
Miscele di rifiuti			
			miscela di B1010 e B1050
			miscela di B1010 e B1070
			miscela B1010
		tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";	

18) la tabella seguente relativa al Congo è inserita in ordine alfabetico:

"Congo

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

19) la tabella relativa alla Costa Rica è soppressa;

20) la tabella relativa a Cuba è sostituita dalla seguente:

"Cuba

a	b	c	d
	B3011	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006";	

21) la tabella relativa a Curaçao è sostituita dalla seguente:

"Curaçao

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010 — B2130		
	B3020		
della voce B3030 — indumenti ed altri articoli tessili usurati — stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili	della voce B3030 tutti gli altri rifiuti		
B3035			
	B3040 — B3065		
B3070			
	B3080 — B4030		
	GB040 — GF010		
GG030 — GG040			
GN010 — GN030			

Miscele di rifiuti			
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

22) la tabella relativa all'Ecuador è sostituita dalla seguente:

"Ecuador

a	b	c	d
	B3011		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

23) la tabella relativa all'Egitto è sostituita dalla seguente:

"Egitto

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rifiuti contenenti composti esavalenti del cromo	della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di alluminio		della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti
			B1020
B1030 — B1040			
	B1050		
B1060			
	B1070		
B1080 — B1140			
	B1150		
B1160			
B1190			
			B1210 — B1230
	B1240		
			B1250
B2010			

della voce B2020: — vetro di scarto di lampade a raggi catodici ed altro vetro attivato	della voce B2020: — tutti gli altri rifiuti		
	B2030		
della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive	della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti		
B2060 — B2080			
B2090			
	B2100 — B2110		
B2120			
	B2130		
			B3011
			B3020 — B3027
	B3030; B3035		
			B3040
	B3050 — B3070		
			B3080
B3090 — B3130			
			B3140
B4010			
B4020			
	B4030		
GC010 — GC050			
GE020			

	GF010		
GG030			
GG040			
GN010 — GN030			
Miscele di rifiuti			
miscela di B1010 e B1050 se contenenti composti esavalenti del cromo	miscela di B1010 e B1050 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo		miscela B1010 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo o contenente rottami di ferro e acciaio, rottami di rame o rottami di alluminio
miscela di B1010 e B1070 se contenenti composti esavalenti del cromo	miscela di B1010 e B1070 eccetto se contenente composti esavalenti del cromo		
miscela B1010 se contenente composti esavalenti del cromo	miscela B1010 se contenente rottami di ferro e acciaio, rottami di rame, rottami di alluminio		
miscela B2010			
	miscela B2030		
	miscela B3020		
	miscela B3030		
			miscela B3040
	miscela B3050		miscela di B3040 e B3080”;

24) la tabella relativa a El Salvador è sostituita dalla seguente:

”El Salvador

a	b	c	d
	B3011		tutti gli altri rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006”;

25) la tabella relativa alla Georgia è sostituita dalla seguente:

”Georgia

a	b	c	d
			B1010; B1020
B1030 — B1110			
			B1115
B1120 — B1190			
			B1200

B1210 — B1250			
			B2020
B2030			
della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti			della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
			B2050
B2060 — B2130			
			B3020
B3026; B3027			
B3030 — B3040			
			B3050
			B3060
B3065 — B3140			
B4010 — B4030			
GF010			
GG030			
			GN010 — GN030
Miscele di rifiuti			
miscela di B1010 e B1050			miscela B1010
miscela di B1010 e B1070			
miscela B2010			
miscela B2030			
			miscela B3020
miscela B3030			
miscela di B3040 e B3080			
miscela B3040			
			miscela B3050”;

26) la tabella relativa al Ghana è sostituita dalla seguente:

”Ghana

a	b	c	d
	B3011		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006”;

27) la tabella seguente relativa ad Haiti è inserita in ordine alfabetico:

"Haiti

a	b	c	d
	B3011	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";	

28) la tabella relativa a Hong Kong (Cina) è sostituita dalla seguente:

"Hong Kong (Cina)

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010 — B1030		
B1031			
	B1040 — B1050		
B1060 — B1090			
	B1100		
	B1115		
della voce B1120: — lantanidi (metalli delle terre rare): — lantanio — praseodimio — samario — gadolinio — disprosio — erbio — itterbio — cerio — neodimio — europio — terbio — olmio — tulio — lutezio	della voce B1120: — metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A — scandio — vanadio — manganese — cobalto — rame — ittrio — niobio — afnio — tungsteno — titanio — cromo — ferro — nichel — zinco — zirconio — molibdeno — tantalio		

	— renio		
B1140 — B1190			
	B1200; B1210		
B1220			
	B1230		
B1240			
	B1250		
	B2010 — B2040		
B2060 — B2080			
	B2090		
B2100			
	B2110		
B2120; B2130			
	B3020 — B3090		
B3100; B3110			
	B3120		
B3130			
	B3140		
B4010 — B4030			
	GB040		
	GC010		
GC020	GC020		
— rifiuti di circuiti stampati	— eccetto rifiuti di circuiti stampati		
	GC030		
	GC050		
	GE020 — GN030		
Miscele di rifiuti			
miscela di B1010 e B1070	miscela di B1010 e B1050		
	miscela B1010		
	miscela B2010		
	miscela B2030		
	miscela B3020 limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspato, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata,		

	carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)		
	miscela B3030		
	miscela B3040		
	miscela di B3040 e B3080		
	miscela B3050";		

29) la tabella relativa all'India è sostituita dalla seguente:

"India

a	b	c	d
			<p>della voce B1010: rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rottami di torio — rottami delle terre rare <p>della voce B1010: rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di titanio

			<ul style="list-style-type: none"> — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di cromo
			B1020
			B1030
			B1031
			B1040
			<p>B1050: miscela di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, contenenti cadmio, antimonio, piombo e tellurio</p> <p>B1050: miscela di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, contenenti metalli diversi da quelli specificati</p>
			B1060
			B1070
			B1080
			B1090
			<p>della voce B1100: rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

			<ul style="list-style-type: none"> — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse
B1115			
			B1120 — B1240
B1250			
			B2010 — B2100
B2110 — B2130			
B3020; B3026			
			B3027
			<p>della voce B3030:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti tessili; i seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica: — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati <ul style="list-style-type: none"> — pettinacce di lana o di peli fini di animali — altri cascami di lana o di peli fini di animali — cascami di peli grossolani di animali — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) <ul style="list-style-type: none"> — cascami di filatura (compresi i cascami di fili) — sfilacciati — altri

			<ul style="list-style-type: none">— stoppe e cascami di lino— stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)— stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)— stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i>— stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco— stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee)— stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove— cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati):<ul style="list-style-type: none">— fibre sintetiche— fibre artificiali— indumenti ed altri articoli tessili usurati— stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> — selezionati — altri
			B3035 — B3060
B3065			
			B3070 — B3130
			<p>B3140: rifiuti di pneumatici e altri copertoni, esclusi quelli che non portano al recupero delle risorse, al riciclaggio, alla ricostituzione, ma non per il riutilizzo diretto</p> <p>B3140: pneumatici per aeromobili esportati verso costruttori di apparecchiature originali per la rigenerazione e reimportati dopo la rigenerazione dalle compagnie aeree per la manutenzione degli aeromobili, e che rimangono a bordo o in custodia nei depositi delle rispettive compagnie aeree situati nell'area lato volo delle zone franche doganali</p>
			B4010 — B4030
			<p>GB040 scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni 262030 262090</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
			<p>GC010 rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe</p>
			GC020

			rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi
			GG040*;

30) la tabella relativa all'Indonesia è sostituita dalla seguente:

"Indonesia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
B1010 rottami di torio			tutti i rifiuti della voce B1010, eccetto: — rottami di torio
B1020			della voce B1020: — rottami di antimonio, rottami di berillio, rottami di cadmio
B1030 — B1250			
B2010			B2020
B2030 — B2130			
			B3011
della voce B3020: — cartoni laminati			B3020 eccetto cartoni laminati
B3026; B3027			
della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati			B3030 eccetto indumenti ed altri articoli tessili usurati
B3035			
			B3040
B3050 — B3070			
			B3080
B3090 — B3140			
GB040 — GC050			
GE020			

 Miscele di rifiuti

Tutti i rifiuti di questa categoria.”;			
--	--	--	--

31) la tabella relativa all'Iran (Repubblica islamica dell'Iran) è sostituita dalla seguente:

”Iran (Repubblica islamica dell'Iran)

a	b	c	d
	B1010 — B1090		
della voce B1100: — le seguenti schiumature e scorie di zinco: — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	della voce B1100: — zinco commerciale solido — le seguenti schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)		
B1115			
	B1120 — B1150		
B1160 — B1210			
	B1220 — B2010		
B2020 — B2130			
	B3020		
B3030 — B3040			
della voce B3050: — rifiuti di sughero: frantumato, granulato o polverizzato	della voce B3050: — rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari		

B3060 — B3070			
	B3080		
B3090 — B3130			
	B3140		
B4010 — B4030			
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
GC010			
GC020			
GC030			
GC050			
GE020 ex 70 01 ex 7019 39			
GF010			
GG030			
GG040			
GN010			
GN020			
GN030”;			

32) la tabella seguente relativa alla Giamaica è inserita in ordine alfabetico:

”Giamaica

a	b	c	d
	B3011	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006”;	

33) la tabella relativa al Kazakhstan è sostituita dalla seguente:

”Kazakhstan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010 — B1160		
	B1170 — B1240		B1170 — B1240
	B1250 — B 2130		
	B 3020 — B 3035		

	della voce B3040 — rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)		della voce B3040 — altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)
	B3050		
	B3060 rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi, escluse le fecce di vino		B3060 unicamente fecce di vino
	B3065 — B3070		
	B3080		B3080
	B3090 — B3130		
	B3140		B3140
	B4010 — B4030		
	GB040 — GG030		
	GG040		GG040
	GN010 — GN030		
Miscele di rifiuti			
	miscela di B1010 e B1050		
	miscela di B1010 e B1070		
	miscela di B3040 e B3080		miscela di B3040 e B3080
	miscela B1010		
	miscela B2010		
	miscela B2030		
	miscela B3020		
	miscela B3030		
miscela B3040			
	miscela B3050”;		

34) la tabella seguente relativa al Kosovo è inserita in ordine alfabetico:

”Kosovo (*)

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.”;

35) la tabella relativa al Kuwait è sostituita dalla seguente:

"Kuwait

a	b	c	d
			B1010
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

36) la tabella relativa al Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

"Kirghizistan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rottami di torio			della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti
B1020 — B1115			
della voce B1120: — tutti i lantanidi (metalli delle terre rare)			della voce B1120: — tutti i metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A
			B1130
B1140			
			B1150
B1160 — B1240			
			B1250
B2010			
			B2020
della voce B2030: — fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove			della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
B2040 — B2130			
			B3020
della voce B3030: — stoppe e cascami di lino			della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti

— stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)			
B3035 — B3040			
			B3050
della voce B3060: — tutti gli altri rifiuti			della voce B3060: — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove
			B3065
B3070 — B4030			
GB040 — GN030			
Miscele di rifiuti			
			tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

37) la tabella seguente relativa al Laos è inserita in ordine alfabetico:

"Laos

a	b	c	d
Della voce B1010: — rottami di torio	B1010, esclusi i rottami di torio		
	B1020 — B1250		
	B4020		
B4030			
GC010; GC020			
			tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

38) la tabella relativa al Libano è sostituita dalla seguente:

"Libano

a	b	c	d
Della voce B1010: — rottami di cromo	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti		B1010, eccetto: — rottami di cromo
B1020 — B1090			
della voce B1100: — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse	della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %		della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
	B1115		B1115
B1120 — B1140			
	B1150 — B2030		B1150 — B2030
della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive		

B2060 — B2130			
	B3020 — B3130		B3020 — B3130
B3140			
	B4010 — B4030		B4010 — B4030
	GB040		GB040
	GC010; GC020		GC010; GC020
GC030; GC050			
	GE020 — GN030		GE020 — GN030”;

39) la tabella relativa alla Liberia è sostituita dalla seguente:

”Liberia

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 eccetto — B1010 — B1250 — B3011			
	B1010 — B1250”;		

40) la tabella relativa al Madagascar è sostituita dalla seguente:

”Madagascar

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006”;		

41) la tabella relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

”Malaysia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B1010; B1020
B1030			
			B1031
	B1040 — B1080		

B1090			
	B1100		
			B1115
			B1200 — B2030
B1120 — B1190			
della voce B2040: — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — rottami di calcestruzzo — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolfurazione dei gas di scarico (FGD)	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive		della voce B2040: — zolfo in forma solida — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — cloruri di sodio, calcio e potassio — carborundum (carburo di silicio) — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio
B2060 — B2130			
			B3011 — B3027
della voce B3030: — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)	della voce B3030: — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati: — pettinacce di lana o di peli fini di animali — altri cascami di lana o di peli fini di animali — cascami di peli grossolani di animali		della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti
			B3035 — B3050
	della voce B3060: — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove		della voce B3060: — fecce di vino — rifiuti di pesce — gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

	<ul style="list-style-type: none"> — degreas: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale 		
	B3065		
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali			della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia
			B3080 — B3140
B4010 — B4030			
GB040			
	GC010		
GC020 — GC050			
			GE020 — GF010
GG040			
GG030			
	GN010 — GN030		
Miscele di rifiuti			
			tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

42) la tabella relativa alla Moldova (Repubblica di Moldova) è sostituita dalla seguente:

"Moldova (Repubblica di Moldova)

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			GE020
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			
Miscele di rifiuti			
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

43) la tabella seguente relativa a Monaco è inserita in ordine alfabetico:

"Monaco

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

44) la tabella relativa al Montenegro è sostituita dalla seguente:

"Montenegro

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

45) la tabella relativa al Marocco è sostituita dalla seguente:

"Marocco

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)		della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti
	B1020; B1030		
	B1240		
	B1250		B1250

	B2010 — B2040		
	B2060 — B2130		
	B3020		
	della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti		della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati
	B3035 — B3130		
	B3140		B3140
	B4010 — B4030		
	GB040 — GC050		
	GE020 — GG030		
	GG040		
	GN010 — GN030		GN030
Miscele di rifiuti			
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

46) la tabella seguente relativa al Myanmar/Birmania è inserita in ordine alfabetico:

"Myanmar/Birmania

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

47) la tabella relativa al Nepal è sostituita dalla seguente:

"Nepal

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rottami di zinco — rottami di magnesio — rottami di bismuto	della voce B1010: — rottami di nichel — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)	della voce B1010: — rottami di rame

<ul style="list-style-type: none"> — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare 	<ul style="list-style-type: none"> — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di cromo 	<ul style="list-style-type: none"> — rottami di ferro e acciaio — rottami di alluminio — rottami di stagno 	
B1020 — B1190			
	B1200		
B1210 — B2040			
	B2060		
B2070 — B2130			
<p>della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — altri, includendo ma non limitatamente a: <ol style="list-style-type: none"> 1. cartoni laminati 2. residui non selezionati 	<p>della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe) 		
B3030 — B4030			
GB040 — GF010			
	GG030 — GG040		
GN010 — GN030			
Miscele di rifiuti			
	miscela B3020		
tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

48) la tabella seguente relativa al Nicaragua è inserita in ordine alfabetico:

"Nicaragua

a	b	c	d
	B3011	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";	

49) la tabella relativa al Niger è sostituita dalla seguente:

"Niger

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rottami di cromo — rottami di zinco — rottami di rame	della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti		
B1020			
	B1030 — B1050		
B1060 — B1080			
	B1090		
B1100			
	B1115 — B1130		
B1140			
	B1150; B1160		
B1170 — B1190			
	B1200; B1210		
B1220			
	B1230		
B1240			
	B1250		
	B2010 — B2030		
B2040			
	B2060 — B2110		
B2120			
	B2130		
	B3020		
B3026			
	B3027 — B3120		

B3130			
	B3140		
B4010			
	B4020; B4030		
GB040			
	GC010 — GC050		
	GE020 — GG040		
	GN010 — GN030		
Miscele di rifiuti			
miscela di B1010 e B1050 miscela di B1010 e B1070 miscela B1010	tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

50) la tabella seguente relativa alla Nigeria è inserita in ordine alfabetico:

"Nigeria

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010		
B1020 — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)	B1020 — tutti gli altri rifiuti		
	B1030 — B1100		
B1115			
B1120			
	B1130		
B1140			
	B1150		
B1170 — B1250			
B2010 — B2040	B2130		
B2060 — B2120			
	B3020		
B3026			
	B3027 — B3050		
B3060			
B3065			
B3070 — B3140			
B4010 — B4030			

GB040			
GC010 — GC050			
GE020 — GG040			
GN010 — GN030			
Miscele di rifiuti			
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

51) la tabella relativa all'Oman è sostituita dalla seguente:

"Oman

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di alluminio
			della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame
			B3011
			GG040
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

52) la tabella relativa al Pakistan è sostituita dalla seguente:

"Pakistan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		B1010 — B1080	
			B1090
		B1100	
			B1115
		B1120 — B2130	
	B3011		
		B3020 — B3035	
			B3040

		B3050	
della voce B3060: — fecce di vino — degreas: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao		della voce B3060: — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove	della voce B3060: — rifiuti di pesce — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
B3065			
		B3070	
			B3080
		B3090 — B3130	
			B3140
		B4010 — B4020	
B4030			
		GB040 — GC010	
GC020 — GC030			
		GC050 — GG040	
GN010			
			GN020 — GN030
Miscele di rifiuti			
		miscela di B1010 e B1050	
		miscela di B1010 e B1070	
		miscela B1010	
		miscela B2010	
		miscela B2030	
		miscela B3020	
		miscela B3030	
	miscela di B3040 e B3080		miscela di B3040 e B3080
			miscela B3040
		miscela B3050*;	

53) la tabella seguente relativa a Panama è inserita in ordine alfabetico:

"Panama

a	b	c	d
		Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";	

54) la tabella relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente:

"Paraguay

a	b	c	d
	B3011		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

55) la tabella relativa al Perù è sostituita dalla seguente:

"Perù

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

56) la tabella relativa alle Filippine è sostituita dalla seguente:

"Filippine

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rottami di cobalto — rottami di cromo — rottami di torio			della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti
B1020 — B1090			
			B1100
B1115 — B1190			

			B1200; B1210
B1220 — B1250			
B2010			
			B2020
B2030; B2040			
B2060 — B2130			
			B3011; B3020
B3026 — B3140			
B4010 — B4030			
			GB040
	GC010; GC020		
GC030; GC050			
della voce GG040: — non è consentita l'importazione di ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nella convenzione di Basilea); il pretrattamento delle ceneri volanti dovrebbe essere conforme alle prescrizioni per la produzione di clinker o cemento e dovrebbe essere effettuato nel paese di esportazione			della voce GG040: — tutti gli altri rifiuti
			GE020
GF010; GG030			
GN010 — GN030			
Miscele di rifiuti			
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

57) la tabella relativa alla Russia (Federazione russa) è sostituita dalla seguente:

"Russia (Federazione russa)

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B1010 — B1031
			B1050 — B1160
	B1170 — B1200		
	B1220		
			B1230
	B1240		
			B1250 — B2130
			B3030 — B3035
B3040			
			B3050
	B3060		
			B3065 — B3110
B3140			
			B4010 — B4030
			GB040 — GC050
GE020			
	GG030 — GG040		
			GN010 — GN030";

58) la tabella seguente relativa a San Marino è inserita in ordine alfabetico:

"San Marino

a	b	c	d
			Della voce B3020: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

59) la tabella seguente relativa a Sao Tomé e Principe è inserita in ordine alfabetico:

"Sao Tomé e Principe

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

60) la tabella relativa al Senegal è sostituita dalla seguente:

"Senegal

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
B1010 — B1100			
B1115 — B1250			
		B2010 — B2040	
		B2060 — B2130	
		B3020; B3030	
B3026; B3027			
B3035 — B3140			
B4010 — B4030			
GB040 — GG030			
		GG040	
GN010 — GN030			
Miscele di rifiuti			
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

61) la tabella relativa alla Serbia è sostituita dalla seguente:

"Serbia

a	b	c	d
	B3011		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

62) la tabella relativa a Singapore è sostituita dalla seguente:

"Singapore

a	b	c	d
	Rifiuti singoli		
		B1010 — B1100	
		B1115 — B1250	
		B2010 — B2130	
			B3011
		B3020 — B3140	
		B4010 — B4030	
		GB040 — GC020	
	GC030; GC050		
	GE020 — GG030		
	GN010 — GN030		
	Miscele di rifiuti		
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

63) la tabella relativa al Tagikistan è sostituita dalla seguente:

"Tagikistan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010 — B1150		
B1160 — B1200			
	B1210 — B1240		
B1250			
	B2010 — B2030		
della voce B2040: — rottami di calcestruzzo	della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti		
	B2060 — B2110		
B2120 — B2130			
	B3020		
della voce B3030: — cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):	della voce B3030: — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)		

<ul style="list-style-type: none"> — non cardati né pettinati — altri — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati: <ul style="list-style-type: none"> — pettinacce di lana o di peli fini di animali — altri cascami di lana o di peli fini di animali — cascami di peli grossolani di animali — stoppe e cascami di lino — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i> — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee) — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove 	<ul style="list-style-type: none"> — cascami di filatura (compresi i cascami di fili) — sfilacciati — altri — cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati): <ul style="list-style-type: none"> — fibre sintetiche — fibre artificiali — indumenti ed altri articoli tessili usurati — stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili: <ul style="list-style-type: none"> — selezionati — altri 		
---	--	--	--

	B3035 — B3040		
B3050			
della voce B3060: — fecce di vino — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove — degreas: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	della voce B3060: — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — rifiuti di pesce — gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale		
	B3065		
B3070			
	B3080		
B3090 — B3120			
	B3130 — B3140		
B4010 — B4020			
	B4030		
	GB040 — GC020		
GC030			
	GC050 — GF010		
GG030 — GG040			
GN010 — GN030			
Miscele di rifiuti			
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";		

64) la tabella seguente relativa al Sudan è inserita in ordine alfabetico:

"Sudan

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

65) la tabella relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

"Thailandia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		B1010 — B1100	
	B1110; B1115		
		B1120 — B1150	
	B1160		
		B1170 — B1250	
		B2010 — B2040	
	B2060		
		B2070	
	B2080		
		B2090 — B2110	
	B2120; B2130		
		B3020 — B3035	
della voce B3040: — rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A		della voce B3040: — tutti gli altri rifiuti	
		B3050 — B3130	
B3140			
		B4010 — B4020	
			B4030
		GB040	
	GC010 — GC040		
		GC050 — GF010	
	GG030; GG040		
			GN010 — GN030
Miscele di rifiuti			
		miscela B1010	

		miscela di B1010 e B1050	
		miscela di B1010 e B1070	
		miscela B2010	
		miscela B2030	
		miscela B3020	
		miscela B3030	
della miscela B3040: — miscele comprendenti rifiuti di pneumatici		della miscela B3040: — tutte le altre miscele di rifiuti	
della miscela di B3040 e B3080: — miscele comprendenti rifiuti di pneumatici		della miscela di B3040 e B3080: — tutte le altre miscele di rifiuti	
		miscela B3050";	

66) la tabella relativa alla Trinidad e Tobago è sostituita dalla seguente:

"Trinidad e Tobago

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B3011
	GC010; GC020		
		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006	
Miscele di rifiuti			
	miscele di rifiuti classificati alla voce B3011	tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";	

67) la tabella relativa alla Tunisia è sostituita dalla seguente:

"Tunisia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010		B1010
B1020 — B1220			
	B1230 — B1240		B1230 — B1240
B1250 — B2131			

della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — altri, includendo ma non limitatamente a: 1. cartoni laminati 2. residui non selezionati	della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)		della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)
	della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti	della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati	della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti
	B3035 — B3065		B3035 — B3065
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali	della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia		della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia
	B3080		B3080
B3090 — B4030			
GB040 — GN030			
Miscele di rifiuti			
miscela di B1010 e B1050			
miscela di B1010 e B1070			
	miscela di B3040 e B3080		miscela di B3040 e B3080
	miscela B1010		miscela B1010
miscela B2010			
miscela B2030			
	miscela B3020		miscela B3020
	miscela B3030		miscela B3030
	miscela B3040		miscela B3040
	miscela B3050		miscela B3050";

68) la tabella seguente relativa al Turkmenistan è inserita in ordine alfabetico:

"Turkmenistan

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";			

69) la tabella relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

"Ucraina

a	b	c	d
	B3011		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

70) la tabella seguente relativa all'Uruguay è inserita in ordine alfabetico:

"Uruguay

a	b	c	d
		Tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";	B3011

71) la tabella relativa all'Uzbekistan è sostituita dalla seguente:

"Uzbekistan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)		della voce B1010: — tutti i rifiuti eccetto metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
			B1020
			B1031
			B1050 — B1090

			della voce B1100: — tutti i rifiuti eccetto scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
			B1115; B1120
			B1140
			B1200 — B2030
			della voce B2040: — tutti i rifiuti eccetto solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)
			B2130
			B3020 — B3060
			B3070 — B3090
			B3120 — B4030
			GB040 — GC030
			GE020
			GG030 — GN030
Miscele di rifiuti			
			tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006";

72) la tabella relativa al Vietnam è sostituita dalla seguente:

"Vietnam

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di manganese
			B1190 — B1210
			B2020

<p>della voce B3011:</p> <p>2. resine polimerizzate o prodotti di condensazione, includendo ma non limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — resine ureiche — resine formofenoliche — resine melammine formaldeidi — resine epossidiche — resine alchiliche <p>3. polimeri fluorurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoroetilene/perfluoroalcooli alcani — tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) polifluoruro di vinilidene (PVDF) 			<p>della voce B3011:</p> <p>1. polimeri non alogenati, includendo ma non limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — polietilene (PE) — polipropilene (PP) — polistirene (PS) — acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) — polietilene tereftalato (PET) — policarbonato (PC) — polieteri <p>4. miscela non pericolosa di rifiuti di plastica composta da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché siano da riciclare separatamente e quasi privi di contaminazione e di altri rifiuti</p>
			B3020”;

73) la tabella relativa allo Zambia è sostituita dalla seguente:

”Zambia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006, eccetto i rifiuti figuranti nella colonna d)		della voce B3020: altri, includendo ma non limitatamente a: <ol style="list-style-type: none"> 1. cartoni laminati 2. residui non selezionati
			B3030; B3035
			B3050 — B3065

			della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia
			B3140
			GE020; GF010
Miscele di rifiuti			
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006".			

REGOLAMENTO (UE) 2021/1841 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2021****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopirialid in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza aminopirialid sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la 6-benziladenina non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg indicato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per la sostanza 6-benziladenina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Essa ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione (LD). È opportuno fissare tali LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per la sostanza aminopirialid l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine vegetale. Inoltre ha raccomandato di abbassare gli LMR per il grasso di pollame. Per gli altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.
- (4) Nei pareri motivati l'Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell'Unione.
- (5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici limiti di determinazione.
- (7) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

⁽¹⁾ GUL 070 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 6-benzyladenine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*, EFSA Journal 2020; 18(7): 6220.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for aminopyralid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*, EFSA Journal 2020; 18(8): 6229.

- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 10 maggio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze 6-benziladenina e aminopirialid:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	6-benziladenina	Aminopirialid (somma di aminopirialid, suoi sali e suoi coniugati, espressa in aminopirialid) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)	
0110000	Agrumi		0,01 (*)
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	Frutta a guscio		0,05 (*)
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	Pomacee		0,01 (*)
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		

(1)	(2)	(3)	(4)
0130990	Altri (2)		
0140000	Drupacee		0,01 (*)
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	Bacche e piccola frutta		0,01 (*)
0151000	a) Uve		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole		
0153000	c) Frutti di piante arbustive		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzeruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	Frutta varia con		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile		
0161010	Datteri		0,01 (*)
0161020	Fichi		0,01 (*)
0161030	Olive da tavola		0,05 (*)
0161040	Kumquat		0,01 (*)
0161050	Carambole		0,01 (*)
0161060	Cachi		0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan		0,01 (*)
0161990	Altri (2)		0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile		0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile		
0163010	Avocado		0,05 (*)
0163020	Banane		0,01 (*)
0163030	Manghi		0,01 (*)
0163040	Papaie		0,01 (*)
0163050	Melograni		0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia		0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave		0,01 (*)
0163080	Ananas		0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane		0,01 (*)
0163100	Durian		0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana		0,01 (*)
0163990	Altri (2)		0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	a) Patate		
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo		

(1)	(2)	(3)	(4)
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglione		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)	0,01 (*)
0231000	a) Solanacee e malvacee		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	d) Mais dolce		
0239000	e) Altri ortaggi a frutto		
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		
0242000	b) Cavoli a testa		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		

(1)	(2)	(3)	(4)
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		
0243000	c) Cavoli a foglia		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	d) Cavoli rapa		
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	Legumi	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)	0,05 (*)
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		

(1)	(2)	(3)	(4)
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		
0402000	Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	CEREALI	0,01 (*)	
0500010	Orzo		0,15
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		0,05 (*)
0500030	Mais/granturco		0,05
0500040	Miglio		0,05
0500050	Avena		0,15
0500060	Riso		0,05 (*)
0500070	Segale		0,15
0500080	Sorgo		0,05
0500090	Frumento		0,1
0500990	Altri (2)		0,05 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	Tè		
0620000	Chicchi di caffè		
0630000	Infusioni di erbe da		
0631000	a) Fiori		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0632000	b) Foglie ed erbe		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	c) Radici		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	d) Altre parti della pianta		
0640000	Semi di cacao		
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE		
0810000	Semi	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	Frutta	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		
0840000	Spezie da radici e rizomi		

(1)	(2)	(3)	(4)
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 (*)	
1011000	a) Suini		
1011010	Muscolo		0,1
1011020	Grasso		0,1
1011030	Fegato		0,05
1011040	Rene		1
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		1
1011990	Altri (2)		0,05 (*)
1012000	b) Bovini		
1012010	Muscolo		0,1
1012020	Grasso		0,1
1012030	Fegato		0,05
1012040	Rene		1
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		1
1012990	Altri (2)		0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
1013000	c) Ovini		
1013010	Muscolo		0,1
1013020	Grasso		0,1
1013030	Fegato		0,05
1013040	Rene		1
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		1
1013990	Altri (2)		0,05 (*)
1014000	d) Caprini		
1014010	Muscolo		0,1
1014020	Grasso		0,1
1014030	Fegato		0,05
1014040	Rene		1
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		1
1014990	Altri (2)		0,05 (*)
1015000	e) Equidi		
1015010	Muscolo		0,1
1015020	Grasso		0,1
1015030	Fegato		0,05
1015040	Rene		1
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		1
1015990	Altri (2)		0,05 (*)
1016000	f) Pollame		
1016010	Muscolo		0,01 (*)
1016020	Grasso		0,01 (*)
1016030	Fegato		0,05 (*)
1016040	Rene		0,01 (*)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,05 (*)
1016990	Altri (2)		0,05 (*)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento		
1017010	Muscolo		0,1
1017020	Grasso		0,1
1017030	Fegato		0,05
1017040	Rene		1
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		1
1017990	Altri (2)		0,05 (*)
1020000	Latte	0,01 (*)	0,02
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		

(1)	(2)	(3)	(4)
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)		
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)		
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Aminopirialid (somma di aminopirialid, suoi sali e suoi coniugati, espressa in aminopirialid) (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Aminopirialid - codice 1000000 eccetto 1040000: aminopirialid;

2) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa all'aminopirialid è soppressa.

REGOLAMENTO (UE) 2021/1842 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2021****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze flupyradifurone e acido difluoroacetico sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva flupyradifurone su fragole, olive da tavola, gombi, cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli rapa, lattughe e insalate, (foglie di) spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili, fagioli, piselli, semi di colza, semi di senape e olive da olio, è stata presentata, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica degli LMR vigenti per la sostanza flupyradifurone e per il suo metabolita principale, l'acido difluoroacetico.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di tolleranza all'importazione per il flupyradifurone utilizzato negli Stati Uniti su agrumi, fichi d'India/fichi di cactus, semi di cotone, mais dolce, orzo, mais/granturco, sorgo e frumento; negli Stati Uniti e in Canada su frutta a guscio, pomacee, uve, mirtilli, ortaggi a radice e tubero, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, sedani, legumi secchi, semi di arachide, semi di soia e luppolo; in Brasile sui chicchi di caffè e in Ghana e Costa d'Avorio sui semi di cacao. I richiedenti affermano che in tali paesi gli usi autorizzati della sostanza sulle colture elencate determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 per il flupyradifurone e per l'acido difluoroacetico e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione dei prodotti summenzionati.
- (4) Nel contesto di tali domande, il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e all'alimentazione del bestiame entro il termine fissato dal regolamento (UE) 2016/486 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dai Paesi Bassi e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxcarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su determinati prodotti (GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1).

- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti ⁽³⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (7) Per quanto riguarda il flupyradifurone nei fichi d'India/fichi di cactus, nei meloni, nei pomodori e nel luppolo, l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto riguarda il flupyradifurone nei sedani, non è stato possibile escludere un rischio legato a un'assunzione acuta. Per quanto riguarda tutte le altre domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (8) A seguito della valutazione degli ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e degli studi sull'alimentazione del bestiame, l'Autorità ha raccomandato di aumentare, abbassare o mantenere gli LMR vigenti per le sostanze flupyradifurone e acido difluoroacetico nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale. Nello specifico l'Autorità ha proposto di abbassare gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino. Tali LMR dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti o a quelli indicati dall'Autorità.
- (9) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le rispettive modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (13) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽³⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>.

«Reasoned opinion on the setting of import tolerances, modification of existing maximum residue levels and evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flupyradifurone and DFA», *EFSA Journal* 2020;18(6):6133.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in rapeseeds/canola seeds and mustard seeds», *EFSA Journal* 2020;18(11):6298.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flupyradifurone and DFA in okra/lady's finger», *EFSA Journal* 2021;19(5):6581.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi al flupyradifurone nelle foglie di vite e all'acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino per i prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 10 maggio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2022 per quanto riguarda gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze acido difluoroacetico e flupyradifurone:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Acido difluoroacetico (DEA)	Flupyradifurone
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		
0110000	Agrumi		
0110010	Pompelmi	0,05	3
0110020	Arance dolci	0,05	3
0110030	Limoni	0,05	1,5
0110040	Limette/lime	0,05	1,5
0110050	Mandarini	0,05	1,5
0110990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)
0120000	Frutta a guscio	0,04	0,02
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	Pomacee	0,2	0,6
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0140000	Drupacee	0,02 (*)	0,01 (*)
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	Bacche e piccola frutta		
0151000	a) Uve	0,15	3
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole	0,3	0,4
0153000	c) Frutti di piante arbustive		
0153010	More di rovo	0,07	1,5
0153020	More selvatiche	0,02 (*)	0,01 (*)
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	0,07	1,5
0153990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		
0154010	Mirtilli	0,05	4
0154020	Mirtilli giganti americani	0,02 (*)	0,01 (*)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,02 (*)	0,01 (*)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,02 (*)	0,01 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,02 (*)	0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,02 (*)	0,01 (*)
0154070	Azzeroali	0,02 (*)	0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,02 (*)	0,01 (*)
0154990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)
0160000	Frutta varia con		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile		
0161010	Datteri	0,02 (*)	0,01 (*)
0161020	Fichi	0,02 (*)	0,01 (*)
0161030	Olive da tavola	0,15	5
0161040	Kumquat	0,02 (*)	0,01 (*)
0161050	Carambole	0,02 (*)	0,01 (*)
0161060	Cachi	0,02 (*)	0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,02 (*)	0,01 (*)
0161990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,02 (*)	0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	0,02 (*)	0,01 (*)
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero		
0211000	a) Patate	0,2	0,05
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,2	0,05
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	0,4	0,9
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		

(1)	(2)	(3)	(4)
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	Ortaggi a bulbo	0,15	0,01 (*)
0220010	Aglione		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	Ortaggi a frutto		
0231000	a) Solanacee e malvacee		
0231010	Pomodori	0,4	0,7
0231020	Peperoni	0,9	0,9
0231030	Melanzane	0,9	1
0231040	Gombi	0,4	0,9
0231990	Altri (2)	0,15	0,01 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,7	0,6
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0 232 990	Altri (2)		
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
0233010	Meloni	0,3	0,01 (*)
0233020	Zucche	0,3	0,01 (*)
0233030	Cocomeri/angurie	0,15	0,15
0233990	Altri (2)	0,15	0,01 (*)
0234000	d) Mais dolce	0,2	0,05
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,15	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	0,7	0,6
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		
0242000	b) Cavoli a testa		
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,4	0,09
0242020	Cavoli cappucci	0,4	0,3

(1)	(2)	(3)	(4)
0242990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)
0243000	c) Cavoli a foglia		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0,02 (*)	0,01 (*)
0243020	Cavoli ricci	0,6	5
0243990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)
0244000	d) Cavoli rapa	0,4	0,09
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) Lattughe e insalate		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	0,3	6
0251020	Lattughe	0,2	6
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,08	0,07
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,3	6
0251050	Barbarea	0,3	6
0251060	Rucola	0,3	6
0251070	Senape juncea	0,3	6
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	0,3	6
0251990	Altri (2)	0,3	6
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,3	6
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,04	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,08	0,07
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,08	0,07
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,3	6
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	Legumi		
0260010	Fagioli (con baccello)	0,9	0,5
0260020	Fagioli (senza baccello)	1	0,4
0260030	Piselli (con baccello)	0,9	0,5
0260040	Piselli (senza baccello)	1	0,4
0260050	Lenticchie	1	0,4
0260990	Altri (2)	0,4	0,01 (*)
0270000	Ortaggi a stelo	0,2	0,01 (*)
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,02 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,02 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	3	3
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino	0,05	0,01 (*)
0401020	Semi di arachide	0,06	0,04
0401030	Semi di papavero	0,05	0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,05	0,01 (*)
0401050	Semi di girasole	0,05	0,01 (*)
0401060	Semi di colza	0,3	0,3
0401070	Semi di soia	0,7	1,5

(1)	(2)	(3)	(4)
0401080	Semi di senape	0,3	0,3
0401090	Semi di cotone	0,08	0,8
0401100	Semi di zucca	0,05	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,05	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,05	0,01 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,05	0,01 (*)
0401140	Semi di canapa	0,05	0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,05	0,01 (*)
0401990	Altri (2)	0,05	0,01 (*)
0402000	Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio	0,15	5
0402020	Semi di palma	0,02 (*)	0,01 (*)
0402030	Frutti di palma	0,02 (*)	0,01 (*)
0402040	Capoc	0,02 (*)	0,01 (*)
0402990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)
0500000	CEREALI		
0500010	Orzo	0,8	3
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,3	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,1	0,02
0500040	Miglio	0,3	0,01 (*)
0500050	Avena	0,3	0,01 (*)
0500060	Riso	0,3	0,01 (*)
0500070	Segale	0,3	0,01 (*)
0500080	Sorgo	0,3	3
0500090	Frumento	1,5	1
0500990	Altri (2)	0,3	0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE		
0610000	Tè	0,1 (*)	0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè	0,2	1
0630000	Infusioni di erbe da		0,05 (*)
0631000	a) Fiori	0,1 (*)	
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0632000	b) Foglie ed erbe	0,1 (*)	
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	c) Radici	0,1 (*)	
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	d) Altre parti della pianta		
0640000	Semi di cacao	0,06	0,05 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,1 (*)	0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	0,3	4
0800000	SPEZIE		
0 810 000	Semi	0,1 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	Frutta	0,1 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		

(1)	(2)	(3)	(4)
0840000	Spezie da radici e rizomi		
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,1 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,02 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Prodotti ottenuti da		
1011000	a) Suini		
1011010	Muscolo	0,15	0,03
1011020	Grasso	0,1	0,015
1011030	Fegato	0,09	0,08
1011040	Rene	0,2	0,09
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,09
1011990	Altri (2)	0,2	0,09
1012000	b) Bovini		
1012010	Muscolo	0,4	0,3
1012020	Grasso	0,5	0,2
1012030	Fegato	0,4	1
1012040	Rene	0,5	1
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	1
1012990	Altri (2)	0,5	1

(1)	(2)	(3)	(4)
1013000	c) Ovini		
1013010	Muscolo	0,2	0,3
1013020	Grasso	0,15	0,2
1013030	Fegato	0,15	1
1013040	Rene	0,3	1
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	1
1013990	Altri (2)	0,3	1
1014000	d) Caprini		
1014010	Muscolo	0,2	0,3
1014020	Grasso	0,15	0,2
1014030	Fegato	0,15	1
1014040	Rene	0,3	1
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	1
1014990	Altri (2)	0,3	1
1015000	e) Equidi		
1015010	Muscolo	0,4	0,3
1015020	Grasso	0,5	0,2
1015030	Fegato	0,4	1
1015040	Rene	0,5	1
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	1
1015990	Altri (2)	0,5	1
1016000	f) Pollame		0,01 (*)
1016010	Muscolo	0,15	
1016020	Grasso	0,03	
1016030	Fegato	0,3	
1016040	Rene	0,02 (*)	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (*)	
1016990	Altri (2)	0,02 (*)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento		
1017010	Muscolo	0,4	0,3
1017020	Grasso	0,5	0,2
1017030	Fegato	0,4	1
1017040	Rene	0,5	1
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	1
1017990	Altri (2)	0,5	1
1020000	Latte		
1020010	Bovini	0,07	0,15
1020020	Ovini	0,03	0,15

(1)	(2)	(3)	(4)
1020030	Caprini	0,03	0,15
1020040	Equini	0,03	0,01 (*)
1020990	Altri (2)	0,03	0,01 (*)
1030000	Uova di volatili	0,1	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,02 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 (*)	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)		
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)		
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»

- 2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze acido difluoroacetico e flupyradifurone sono soppresse.

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/1843 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2021

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ⁽¹⁾ («ISA») è stato concluso dall'Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. L'ISA è stato concluso per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 1995.
- (2) Il Consiglio internazionale dello zucchero («ISC»), istituito ai sensi dell'articolo 3 dell'ISA, è competente a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'ISA, a prorogare l'ISA, con voto speciale, per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l'ISA è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione dell'ISC nel luglio 2019, l'ISA resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.
- (3) Nel corso della sua 59ª sessione, che si terrà il 26 novembre 2021, l'ISC è chiamato a decidere in merito alla proroga dell'ISA per un ulteriore periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2023.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 59ª sessione dell'ISC. Un'ulteriore proroga dell'ISA è nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero, nel corso della sua 59ª sessione, consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. CIGLER KRALJ

⁽¹⁾ Accordo internazionale sullo zucchero 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16).

⁽²⁾ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

DECISIONE (UE) 2021/1844 DEL CONSIGLIO**del 18 ottobre 2021**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»), è stato concluso dall'Unione con la decisione 2002/357/CE, CECA ⁽¹⁾ del Consiglio e della Commissione, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 89 dell'accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (4) In seguito all'adozione della decisione (UE) 2020/2067 ⁽³⁾ del Consiglio, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, relativamente alla modifica dell'accordo per sostituire il protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 ⁽⁴⁾ per sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo testo.
- (5) Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione, che la rende applicabile fra l'Unione e la Giordania, e dall'altra parte, le norme transitorie applicabili come serie alternativa di norme d'origine a quelle previste dalla vigente convenzione a decorrere dal 1° settembre 2021.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37).

⁽⁴⁾ Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] (GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1).

- (6) Nell'ambito del sostegno dell'Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l'Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l'Unione nell'ambito dell'accordo.
- (7) Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2016 ⁽⁵⁾ per modificare le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e per integrare l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.
- (8) Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 ⁽⁶⁾ al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime stabilito dalla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2016 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.
- (9) Affinché sia assicurata la continuità nell'applicazione della decisione n. 1/2016 e della decisione n. 1/2018, è necessario collegarle alle norme transitorie che applicabili dal 1° settembre 2021. Occorre pertanto adottare una decisione che modifichi il protocollo n. 3, aggiungendo allo stesso un'appendice B, affinché quanto disposto dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 resti valido. Il Consiglio di associazione adotterà tale decisione di modifica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3.
- (10) L'applicazione dell'appendice B al protocollo 3 dovrebbe essere accompagnata da obblighi adeguati di monitoraggio e comunicazione. Inoltre, dovrebbe essere possibile sospendere l'applicazione dell'appendice B al protocollo 3 qualora le condizioni per la sua applicazione non siano più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia.
- (11) Al fine di garantire la continuità nell'applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 comprese le deroghe ivi previste, e quindi consentire agli esportatori autorizzati di evitare di incorrere in perdite economiche ai sensi della decisione n. 1/2016, la decisione del Consiglio di associazione dovrebbe includere una clausola di retroattività.
- (12) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).

⁽⁶⁾ Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 147).

⁽⁷⁾ Cfr. documento ST 11793/21 all'indirizzo seguente: <http://register.consilium.europa.eu>.

2. Modifiche tecniche minori alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020)

1. Pagina 4, considerando 19, secondo comma, terza frase:

anziché: «La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l'articolo 63, l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 98 del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.»

leggasi: «La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l'articolo 69, l'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).»

2. Pagina 8, articolo 5, paragrafo 5:

anziché: «5. Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell'articolo 63, dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti.»

leggasi: «5. Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell'articolo 69, dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060.»

Retifica del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019)

Pagina 174, allegato IV, tabella 4, la sezione a) Armadi da supermercato è sostituita dal testo seguente:

«a) Armadi da supermercato

Categoria	Classe di temperatura	Temperatura massima del pacchetto M più caldo (°C)	Temperatura minima del pacchetto M più freddo (°C)	Temperatura minima più alta di tutto il pacchetto M (°C)	Valore di C
Armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati	M2	≤ +7	≥ -1	n.a.	1,00
	H1 e H2	≤ +10	≥ -1	n.a.	0,82
	M1	≤ +5	≥ -1	n.a.	1,15
Armadi frigorifero da supermercato orizzontali	M2	≤ +7	≥ -1	n.a.	1,00
	H1 e H2	≤ +10	≥ -1	n.a.	0,92
	M1	≤ +5	≥ -1	n.a.	1,08
Armadi congelatori da supermercato verticali e combinati	L1	≤ -15	n.a.	≤ -18	1,00
	L2	≤ -12	n.a.	≤ -18	0,90
	L3	≤ -12	n.a.	≤ -15	0,90
Armadi congelatori da supermercato orizzontali	L1	≤ -15	n.a.	≤ -18	1,00
	L2	≤ -12	n.a.	≤ -18	0,92
	L3	≤ -12	n.a.	≤ -15	0,92»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT